

CLASSIFICAZIONE E TRACCIABILITA'

 www.ecocerved.it, www.ecocamere.it
 @Ecocerved, @ecocamere
 facebook.com/Ecocerved/

20 GENNAIO 2020
ATTENZIONE Le informazioni riportate sono da ritenersi valide alla data di svolgimento del seminario


1




Contenuto della sessione

- Classificazione rifiuti
- Decisione 2014/955/UE
- Regolamento UE 1357/2014
- Analisi rifiuti
- Formulari
- Registri di carico/scarico
- Sanzioni


2




3



4



5



6

Linee guida ISPRA (Delibera n.61/2019) del novembre 2019



Analizzano il quadro normativo di riferimento,
Individuano un approccio metodologico per la classificazione dei rifiuti, comprensivo di schemi procedurali utili ai fini dell'attribuzione del codice e per la valutazione della pericolosità,
Forniscono una versione commentata dell'elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione 2000/532/CE,
Riportano esempi di classificazione di alcune tipologie di rifiuti di particolare rilevanza ed
Individuano i criteri metodologici per la valutazione delle singole caratteristiche di pericolo e degli inquinanti organici persistenti (definizioni e limiti previsti dalla normativa, analisi delle procedure di verifica delle singole caratteristiche di pericolo e definizione di approcci metodologici, schema decisionale per la valutazione delle singole caratteristiche di pericolo).



Le Linee Guida sono strutturate in **4 capitoli** e **4 appendici**.

1. Introduzione normativa
2. Approccio metodologico per la classificazione dei rifiuti
3. Elenco rifiuti ed esempi di classificazione di alcune categorie
4. Criteri metodologici per la valutazione delle singole caratteristiche di pericolo

1. Riepilogo delle HP e relativi valori limite
2. Codice classe, categorie, indicazioni o informazioni supplementari di pericolo (CLP)
3. Elenco delle sostanze (indicativo e non esaustivo) [Nota 1, punto 1.1.3.2 allegato VI regolamento 2008/1272/CE
4. Indicazioni della corrispondenza tra classificazione ai sensi della direttiva Seveso III e della direttiva 2008/98/CE

ecocamere

7

Linee guida della Commissione (2018/C 124/01) del 9 aprile 2018



L'obiettivo della comunicazione è quello di fornire orientamenti tecnici su alcuni aspetti della direttiva 2008/98/CE «direttiva quadro sui rifiuti» e della decisione 2000/532/CE.

Fornisce chiarimenti e orientamenti alle autorità nazionali, alle autorità locali, e alle imprese (ad esempio per le autorizzazioni), riguardo alla corretta interpretazione e applicazione della pertinente normativa UE in materia di classificazione dei rifiuti, in merito:

- all'identificazione delle caratteristiche di pericolo, valutando se i rifiuti presentano una qualche caratteristica di pericolo e,
- classificando i rifiuti come pericolosi o non pericolosi.



La comunicazione è strutturata in **3 capitoli** e **4 allegati**.

I capitoli hanno un'applicazione più generale:

capitolo 1 - **fornisce un contesto generale** per la classificazione dei rifiuti, nonché istruzioni su come leggere gli orientamenti;

capitolo 2 - **presenta brevemente le parti pertinenti della normativa UE** in materia di rifiuti, sottolineandone la rilevanza per la definizione e la classificazione dei rifiuti (pericolosi);

capitolo 3 - **presenta le fasi generali** della classificazione dei rifiuti evidenziando i concetti fondamentali, ma senza entrare troppo nel dettaglio.

Sono invece **gli allegati che forniscono informazioni dettagliate:**

allegato 1 - **fornisce** informazioni sull'elenco dei rifiuti e sulla selezione delle voci appropriate dell'elenco dei rifiuti;

allegato 2 - **presenta** le diverse fonti di informazione sulle sostanze pericolose e la loro classificazione;

allegato 3 - **descrive** i principi per la valutazione delle singole caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 15;

Allegato 4 - **riprende** i concetti fondamentali e fa riferimento alle norme e ai metodi disponibili per quanto concerne il campionamento dei rifiuti e le analisi chimiche dei rifiuti.

ecocamere

8



Regolamento (CE) n. 1272/2008: classificazione e CLP



Il Regolamento sull'allegato III, stabilisce criteri per la valutazione delle sostanze e la determinazione della classificazione dei pericoli presentati dalle sostanze stesse.

Il Regolamento CLP è, **per l' Europa**, il sistema internazionale di classificazione delle sostanze chimiche delle Nazioni Unite (sistema generale armonizzato – GHS).

Il Regolamento **sostituisce** le Direttive: 67/548/UE e 1999/45/UE.

All'art. 1, paragrafo 3, **stabilisce** che i rifiuti non costituiscono una sostanza, una miscela o un articolo.

Quindi possiamo affermare che gli obblighi previsti dal Regolamento CLP non si applicano ai produttori o ai detentori di rifiuti.



Alcuni dei **criteri HP dell'allegato III della Direttiva quadro sui rifiuti** fanno riferimento direttamente alle classi e categorie di pericolo del Regolamento CLP e alle indicazioni di pericolo e ai criteri associati per la classificazione.



L'intervento delle linee guida della Commissione (2018/C 124/01) chiariscono che:

«La classificazione delle sostanze è effettuata in base al Regolamento CLP, mentre la presenza di sostanze **pericolose contenute nei rifiuti deve essere valutata** in conformità con l'allegato III della Direttiva quadro sui rifiuti» [Direttiva quadro 2008/98/CE].

ecocamere

9



Decisione 2014/955/UE



La Decisione della Commissione:

- **Modifica la decisione 2000/532/CE.**
- **Opera un aggiornamento dei codici europei rifiuti (EER).**
- **Modifica la parte relativa all'introduzione dello stesso elenco** (richiami al CLP, nuove caratteristiche HP e i valori soglia, prevalenza della prova sui risultati delle concentrazioni, introduce il concetto delle sostanze pertinenti quando si hanno codici speculari).

Si tratta di una decisione dell'UE, quindi:

- l'elenco dei rifiuti è vincolante nel suo complesso,
- è indirizzato agli Stati Membri e
- non ha richiesto alcun recepimento.

La corretta attribuzione del Codice identificativo consente di attribuire al rifiuto:

- **una voce non pericolosa assoluta,**
- **una voce pericolosa assoluta o**
- **una "voce a specchio".**

ecocamere

10



Art. 184, D.lgs. 152/06

Comma 4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della Parte quarta del presente decreto.

Comma 5. L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla Parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'art. 183. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere emanate specifiche linee guida per agevolare l'applicazione della classificazione dei rifiuti introdotta agli allegati D e I.



Allegato D - Elenco Europeo Rifiuti

Entrambi allineati alla Decisione 2014/955/UE ed al Regolamento (UE) 1357/2014.



Allegato I - Caratteristiche di pericolo dei rifiuti

ecocamere

11



Decisione 2014/955/UE



Pubblicata in GUCE del 30/12/14 - Applicabile dal 1 giugno 2015

- ▶ Ha modificato la decisione 2000/532/CE ai sensi della Direttiva 2008/98/CE, soprattutto l'INTRODUZIONE dell'allegato D al D.lgs. 152/06.
- ▶ Ha approvato un nuovo elenco europeo dei rifiuti, introducendo limitate modifiche all'elenco precedente.
Sono aggiunti tre nuovi codici:
010310* - fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
160307* - mercurio metallico
190308* - mercurio parzialmente stabilizzato
- ▶ Sono modificate diverse descrizioni dei rifiuti, senza radicali variazioni.
esempio: 010309
- (vecchia) fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07,
- (nuova) fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 10



Il 6 aprile 2018 la Commissione Europea ha pubblicato un avviso di rettifica dell'elenco europeo dei rifiuti modificando la decisione 2014/955/UE nella versione italiana.

ecocamere

12

Decisione 2014/955/UE



I dettagli su *come deve essere usato il catalogo e quale procedura seguire* per scegliere un codice di rifiuto sono stabiliti nell'allegato alla Decisione della Commissione, ripresi nel D.lgs. 152/06 allegato D.

Il codice EER è costituito da 20 capitoli:

- la prima coppia di cifre definisce l'**attività economica origine dei rifiuti** (origine) [xx...]
- la seconda coppia definisce il **processo produttivo** [xxxx..]
- la terza coppia definisce il **rifiuto** fornendo indicazioni sulla sua pericolosità o non pericolosità [xxxxxx]

Per la scelta del codice **la determinazione del PROCESSO PRODUTTIVO è determinante.**

L'elenco **non è ESAUSTIVO.**

Quando **il codice è non pericoloso assoluto o pericoloso assoluto la scelta è vincolante.**

Quando il codice si presenta con una **voce a specchio vanno ricercate le eventuali classi di pericolo (HP)** al fine di determinare con certezza il codice da assegnare.

Quando l'analisi riscontrasse **elementi non in linea con quanto si possa riscontrare sul codice** (codice rifiuto pericoloso e nessuna sostanza pericolosa presente o presente in concentrazioni inferiori al necessario, oppure situazione opposta) ... **prevale sempre la classificazione indicata nel EER.**

ecocamere

13

Regolamento UE n. 1357/2014



Pubblicato il 19/12/2014 - Applicabile dal 1 giugno 2015

Modifica profondamente i criteri di classificazione dei rifiuti speciali, **coordinandoli** con le disposizioni contenute nel Regolamento n. 1272/2008 sulla classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele (c.d. **Regolamento CLP**).

FOCUS CLP: finalità del CLP è determinare se una sostanza o miscela abbia proprietà che permettono di classificarla come pericolosa.

In particolare, l'art. 3 del CLP definisce PERICOLOSA una sostanza o miscela che risponde ai criteri relativi ai pericoli fisici per la salute o l'ambiente definiti nell'allegato I del Regolamento stesso.

La classificazione è basata **sulle proprietà delle sostanze e non sul rischio** (definendo il rischio come esposizione effettiva degli esseri umani/ ambiente o probabilità all'esposizione).

I pericoli sono suddivisi per classi di pericolo e non più per categorie come nella DSP (Direttiva Sostanze Pericolose – 67/548/CEE).

ecocamere

14



Regolamento UE n. 1357/2014



Le **caratteristiche di pericolo (H1... H15)** allegato III della direttiva 2008/98/CE sono state ridenominate con le sigle **HP1... HP15** al fine di non creare ambiguità con le **indicazioni di pericolo** riscontrabili sul Regolamento CLP.

Tabella 1 — Codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo per i componenti di rifiuti ai fini della classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi di tipo HP 1

Codici di classe e categoria di pericolo	Codici di indicazione di pericolo
Unst. Expl.	H 200
Expl. 1.1	H 201
Expl. 1.2	H 202

ecocamere

15



Regolamento UE n. 1357/2014



Il Regolamento **determina** la classificazione dei rifiuti attraverso:

- **la concentrazione delle sostanze pericolose presenti**, quindi mediante analisi chimica o altro metodo di calcolo valido (come il bilancio di massa),
- **I metodi di prova**



Ha **sostituito** l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e abroga alcune direttive.



Elementi rilevanti:

i **PITTOGRAMMI** [simbolo nero, su sfondo bianco con riquadro rosso a forma di rombo] sostituiscono i **SIMBOLI**

le **CLASSI DI PERICOLO** sostituiscono le **INDICAZIONI DI RISCHIO**



Pericoloso per l'ambiente

ecocamere

16



I metodi di prova da utilizzare sono descritti:

- nel regolamento (CE) n. 440/2008 del Consiglio e
- in altre pertinenti note del CEN oppure
- in altri metodi di prova e linee guida anche quando riconosciuti a livello internazionale.



Problemi:

Per determinare il rischio legato a proprietà fisiche (es. HP1 - esplosivo) è il metodo più appropriato, ma quando il metodo di prova viene (così come da regolamento) posto come test su animali, trattandosi del campo di applicazione 'di rifiuti' non può essere eseguito.

In tal caso non si effettua la prova, ma il produttore/detentore raccoglie tutte le informazioni possibili al fine di corrispondere correttamente la classificazione del rifiuto come pericoloso.



Regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, istituisce i metodi di prova ai sensi:

- del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e
- del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 142 del 31.5.2008, alla pag. 1).

ecocamere

17



Metodi di prova:

Le prove effettuate sul rifiuto devono essere eseguite sullo stesso nella forma e nello stato fisico in cui questo è immesso nel circuito della gestione.

Il metodo di prova è oneroso e spesso di dubbia affidabilità ed interpretazione, quindi:

- ricorrere ad esperti,
- documentazione sufficiente per valutare l'idoneità delle prove effettuate,
- dal 1 gennaio 2014 le prove devono essere conformi ad un sistema di qualità riconosciuto → **EN ISO/IEC 17025** (requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di calibrazione).



Art. 13 c. 4 del Regolamento Reach:

I test Tossicologici ed Eco-Tossicologici devono essere eseguiti nel rispetto dei principi delle Buone Pratiche di Laboratorio (BPL) enunciati nella DIR. 2004/10 CE

ecocamere

18



SCHEDE DI SICUREZZA



Il Ministero della Salute, con la collaborazione dell'Istituto Superiore di Sanità, mette a disposizione una raccolta di modelli di schede di dati di sicurezza (SDS) di sostanze, scelte principalmente fra quelle classificate ufficialmente dall'Unione Europea e contenute nell'Allegato VI al Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), come utile supporto a tutti gli attori che hanno l'obbligo, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), di trasmettere al destinatario della sostanza una SDS a norma dell'Allegato II del citato Regolamento.

ecocamere

19



SCHEDE DI SICUREZZA



Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) -

Sezione 13 SDS Considerazioni sullo smaltimento

In questa Sezione vengono indicati i metodi appropriati di smaltimento dell'eccedenza o dei residui della sostanza o della miscela risultanti dall'utilizzo prevedibile, nonché degli eventuali imballaggi contaminati: essi devono soddisfare i requisiti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE .

E' necessario:

- fornire una descrizione dei residui citati con le informazioni utili relative alla manipolazione sotto l'aspetto della sicurezza.
- specificare i metodi di smaltimento idonei della sostanza o della miscela e degli imballaggi contaminati (incenerimento, riciclaggio, messa in discarica, ecc.).
- fornire l'informazione sulle misure di gestione dei rifiuti che consentono un controllo adeguato dell'esposizione delle persone e dell'ambiente alla sostanza - devono essere congruenti con quelle della registrazione.
- fornire le informazioni sulle misure di gestione dei rifiuti - devono essere coerenti agli usi identificati nella relazione sulla sicurezza chimica e agli scenari di esposizione allegati alla scheda di sicurezza.
- indicare, se presenti, le disposizioni comunitarie in materia di rifiuti, in loro mancanza, è opportuno riportare che possono essere in vigore disposizioni nazionali o regionali.

ecocamere

20



PITTOGRAMMI



I **pittogrammi** sono una rappresentazione grafica tali da comunicare informazioni relative alla natura del pericolo relativamente alla sostanza o miscela.

Esempio:

1. infiammabili;
2. comburenti;
3. con gas sotto pressione;
4. a tossicità acuta;
5. con pericolo esplosivo;
6. con gravi effetti sulla salute;
7. con pericolo per le vie respiratorie, sonnolenza-vertigini, allergia/irritazione cutanea;
8. corrosive;
9. con effetti sull'ambiente (organismi acquatici...).



ecocamere

21



CLASSI DI PERICOLO



Le **CLASSI DI PERICOLO** sono **28** suddivise in:

- ✓ 16 per PERICOLI FISICI
- ✓ 10 per SALUTE UMANA
- ✓ 2 per L'AMBIENTE

FISICO	SALUTE UMANA	AMBIENTE
16 Classi di pericolo <ul style="list-style-type: none"> • Esplosivi • Gas infiammabili • Aerosol infiammabili • Gas comburenti • Liquidi infiammabili • Solidi infiammabili • Liquidi piroforici • Solidi piroforici • Sostanze che, a contatto con l'acqua, emettono gas infiammabili • Liquidi comburenti • Solidi comburenti • Perossidi organici • Gas sotto pressione • Sostanze autoriscaldanti • Sostanze autoreattive • Corrosivi per i metalli 	10 Classi di pericolo <ul style="list-style-type: none"> • Tossicità acuta • Corrosione/irritazione cutanea • Danni rilevanti/irritazione oculare • Sensibilizzazione respiratoria e cutanea • Tossicità sistemica su organi bersaglio a seguito di esposizione singola • Tossicità sistemica su organi bersaglio a seguito di esposizione ripetuta • Mutagenicità • Cancerogenicità • Tossicità riproduttiva • Tossicità a seguito di aspirazione 	2 Classi di pericolo <ul style="list-style-type: none"> • Pericolosità acuta per l'ambiente acquatico • Pericolosità cronica per l'ambiente acquatico



A seguire si ha una suddivisione in **INDICAZIONI DI PERICOLO** (le precedenti 'frasi di rischio R').

Sono suddivise in **63 frasi**:

- Pericoli fisici 28
- Pericoli per la salute 29
- Pericoli per l'ambiente 6

Sono identificate dalla lettera H e da 3 cifre che ne individuano la tipologia di pericolo [es. -> H315 – provoca irritazione cutanea]

ecocamere

22

Confronto fra le due norme



DIRETTIVE: 67/548/CE, 1999/45/CE		CLP	
SIMBOLI		PITTOGRAMMI	
INDICAZIONI DI RISCHIO INFIAMMABILE	avvertenze	pericolo
	ESPLOSIVO		attenzione
	COMBURENTE		pericoli fisici
	PERICOLOSO PER L'AMBIENTE		pericoli per la salute
	NOCIVO/IRRITANTE		pericoli per l'ambiente
	MOLTO TOSSICO/TOSSICO		
CORROSIVO	classi di pericolo		
FRASI DI RISCHIO	Rxx	indicazioni di pericolo	Hxxx
CONSIGLI DI RISCHIO	Sxx	consigli di prudenza P	Pxxx
		informazioni supplementari	EUHxxx

ecocamere

23

Costruiamo un percorso



La codifica dei rifiuti, compresa la classificazione di pericolosità, è effettuata dal produttore

E' in grado di identificare la fonte che genera il rifiuto, consultando prima i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20.

A seguire, se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre:

1. esaminare i capitoli 13, 14 e 15,
2. definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16,
3. utilizzare il codice 99 (rifiuti non specificati altrimenti) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata nella prima fase [ricordando che l'attribuzione del codice XXXX99 crea un problema nella successiva gestione del rifiuto].

E' possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività in capitoli diversi.

Per esempio: un costruttore di automobili può reperire, in funzione delle varie fasi della produzione, i rifiuti che produce sia

- ❖ nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che
- ❖ nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e rivestimento di metalli) o ancora
- ❖ nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti).

ecocamere

24



INDICAZIONI

Comunicazione 9 aprile 2019 della Commissione Europea → finalizzata a dare orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti.

Sentenza del 28 marzo 2019 (cause da C-487/17 a C C-489/17) Corte di Giustizia Europea → interpreta la disciplina dell'unione per i rifiuti con codici a specchio.

Linee Guida ISPRA Delibera n. 61 del novembre 2019 → finalizzata alla classificazione dei rifiuti.

ecocamere

25



Sentenza del 28 marzo 2019 (cause da C-487/17 a C C-489/17) Corte di Giustizia Europea

1. il detentore di un rifiuto, che può essere classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi, ma la cui **composizione non è immediatamente nota, deve**, ai fini di tale classificazione, determinare detta composizione e **ricercare le sostanze pericolose che possano ragionevolmente trovarvisi** onde stabilire se tale rifiuto presenti caratteristiche di pericolo, e a tal fine può utilizzare campionamenti, analisi chimiche e prove previsti dal regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) o qualsiasi altro campionamento, analisi chimica e prova riconosciuti a livello internazionale.
2. **Il principio di precauzione** deve essere interpretato nel senso che, qualora, dopo una valutazione dei rischi quanto più possibile completa tenuto conto delle circostanze specifiche del caso di specie, il detentore di un rifiuto che può essere classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi **si trovi nell'impossibilità pratica di determinare la presenza di sostanze pericolose o di valutare le caratteristiche di pericolo che detto rifiuto presenta, quest'ultimo deve essere classificato come rifiuto pericoloso.**

ecocamere

26



La nuova classificazione dei rifiuti ha comportato una revisione della precedente classificazione in quanto i criteri per la loro determinazione sono cambiati.

In via generale non è stato possibile stabilire regole di conversione (passaggio) dalle vecchie H alle nuove HP, anche se in alcuni casi sono rimaste invariate, in altri si sono riscontrate variazioni importanti, cioè limiti modificati che hanno portato ad una espansione o ad una contrazione nell'applicazione.



Per esempio:

H1 = HP1 non è variata la classificazione e si basa sullo stesso metodo di prova.

HP2 il suo campo di applicazione si è ristretto, infatti non contiene più i perossidi organici, quindi in assenza di questi è possibile affermare che H2 = HP2, ma se sono presenti si passa ad HP3.

ecocamere

27



Codici di classe e Categoria di pericolo	Classificazione nuova		Classificazione vecchia		
	Codici di pericolo	Limiti	Frasi R	Limiti	
Unst. Expl.	H200	Metodi di prova	E	Metodi di prova	H1
Expl. 1.1	H201		E		
Expl. 1.2	H202		E		
Expl. 1.3	H203		E		
Expl. 1.4	H204		E		
Self-react A	H240		E;R3		
Org. Perox. A	H241	E;R3			
Self-react B		E;R2			
Org. Perox. B		E;R2			

Classificazione basata sullo stesso metodo di prova quindi resta invariata

Repr. 1A Repr. 1B Repr. 2	HP10	H360 H361	ind. ≥0,3% ind. ≥3,0%	R60 o R 61 ≥ 0,5% R62 o R 63 ≥ 5,0%	H10
---------------------------------	------	--------------	--------------------------	--	-----

I limiti sono stati ridotti, per cui alcuni rifiuti non pericolosi potrebbero essere diventati pericolosi

ecocamere

28



H2 – «Comburente»: sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica.

- ▶ **HP 2“Comburente”:** rifiuto capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare o favorire la combustione di altre materie.

Il rifiuto che contiene una o più sostanze classificate con uno dei codici di classe e categoria di pericolo e uno dei codici di indicazione di pericolo figuranti nella tabella2 è valutato rispetto alla caratteristica di pericolo HP2, ove opportuno e proporzionato, in base ai metodi di prova. Se la presenza di una sostanza indica che il rifiuto è comburente, esso è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP2.

ecocamere

29



H4 – «Irritante»: sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria.

- ▶ **HP 4“Irritante — Irritazione cutanea e lesioni oculari”:** rifiuto la cui applicazione può provocare irritazione cutanea o lesioni oculari.

Il rifiuto che contiene una o più sostanze in concentrazioni superiori al valore soglia, che sono classificate con uno dei seguenti codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo e uno o più dei seguenti limiti di concentrazione è superato o raggiunto, è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP4.

ecocamere

30



- **H12** – Rifiuti che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico.
- ▶ **HP 12 "Liberazione di gas a tossicità acuta"**: rifiuto che libera gas a tossicità acuta (Acute Tox. 1, 2 o 3) a contatto con l'acqua o con un acido.

Il rifiuto che contiene una sostanza contrassegnata con una delle informazioni supplementari sui pericoli EUH029, EUH031 e EUH032 è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP12 in base ai metodi di prova o alle linee guida.

ecocamere

31



- **H14** – «**Ecotossico**»: rifiuti che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.
- **HP 14 "Ecotossico"**: rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.

▶ **L'Italia interviene con la Legge n. 125 del 6/08/2015 per attribuire l'HP14 con i criteri ADR (classe 9 – M6, M7)**

▶ **Nota Ministero Ambiente del 25/09/2015: L'attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 è effettuata secondo i criteri stabiliti nella Legge 6 agosto 2015, n. 125.**

▶ **Regolamento 2017/997/UE, si applica dal 5 luglio 2018, relativo alle considerazioni sull'attribuzione dell'HP14**

▶ **A seguire la Nota di ISPRA del 8 agosto 2018 relativamente all'approccio metodologico per la valutazione della caratteristica di pericolo HP14.**

ecocamere

32

Approccio metodologico per la valutazione della caratteristica di pericolo HP14 - Ecotossico



Criteri per la rilevazione dei valori limite

... Ai sensi dell'allegato III alla direttiva 2008/98/CE, così come modificato dall'allegato al regolamento 2017/997/UE, sono classificati come rifiuti pericolosi per la caratteristica di pericolo **HP 14 i rifiuti che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:**

• I rifiuti che contengono una sostanza classificata come sostanza che riduce lo strato di ozono con il codice di indicazione di pericolo H420 conformemente al regolamento 2008/1272/CE, se la concentrazione di tale sostanza è pari o superiore al limite di concentrazione dello 0,1 %.

[$c(H420) \geq 0,1 \%$]

• I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità acuta per l'ambiente acquatico con il codice di indicazione di pericolo H400 conformemente al regolamento 2008/1272/CE, se la somma delle concentrazioni di tali sostanze è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. A tali sostanze si applica un valore soglia dello 0,1 %.

[$\Sigma c(H400) \geq 25 \%$]

• I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l'ambiente acquatico 1, 2 o 3 con il codice di indicazione di pericolo H410, H411 o H412 conformemente al regolamento 2008/1272/CE, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 1 (H410) moltiplicata per 100, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 2 (H411) moltiplicata per 10, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 3 (H412), è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia dello 0,1 % e alle sostanze classificate con il codice H411 o H412 si applica un valore soglia dell'1 %.

[$100 \times \Sigma c(H410) + 10 \times \Sigma c(H411) + \Sigma c(H412) \geq 25 \%$]

• I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l'ambiente acquatico 1, 2, 3 o 4 con il codice di indicazione di pericolo H410, H411, H412 o H413 conformemente al regolamento 2008/1272/CE, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l'ambiente acquatico è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia dello 0,1 % e alle sostanze classificate con il codice H411, H412 o H413 si applica un valore soglia dell'1 %.

[$\Sigma c(H410) + \Sigma c(H411) + \Sigma c(H412) + \Sigma c(H413) \geq 25 \%$]

Dove: Σ = somma e c = concentrazioni delle sostanze.



NOTA ISPRA 8 AGOSTO 2018

ecocamere

33

Approccio metodologico per la valutazione della caratteristica di pericolo HP14 - Ecotossico



Criteri per la rilevazione dei valori limite

... Ai sensi dell'allegato III alla direttiva 2008/98/CE, così come modificato dall'allegato al regolamento 2017/997/UE, sono classificati come rifiuti pericolosi per la caratteristica di pericolo **HP 14 i rifiuti che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni.....**

I quattro punti dell'elenco, compreso il terzo e il quarto, **non devono essere considerati come opzioni alternative.**

Infatti, qualora siano superati i limiti di concentrazione indicati in una qualsiasi delle formule, **il rifiuto sarà classificato ecotossico.**

Di conseguenza, un rifiuto contenente sostanze classificate H410, H411 e H412 (indipendentemente dal fatto che contenga o meno sostanze classificate H413), deve in ogni caso essere valutato applicando l'equazione riportata al terzo trattino dell'elenco.

Qualora in base a tale equazione il rifiuto non risulti ecotossico e lo stesso contenga anche una o più sostanze H413 si dovrà procedere all'applicazione anche della quarta equazione.



NOTA ISPRA 8 AGOSTO 2018

ecocamere

34



Le novità più rilevanti:



sono state **rinominate le caratteristiche di pericolo**, utilizzando la sigla HP in luogo della sigla H;



sono state **ridefinite le caratteristiche di pericolo** di alcune tipologie;



sono stati **stabiliti nuovi criteri di attribuzione** delle caratteristiche di pericolo;



devono essere **utilizzati i metodi di prova** descritti nel Regolamento (CE) n. 440/2008 e in altre pertinenti note del CEN oppure in altri metodi di prova e **linee guida riconosciuti a livello internazionale**.

eco camere

35



Analisi: obblighi e scadenze



Certificati analitici

I certificati analitici e di prova devono indicare chiaramente:

- le modalità di prelievo del campione,
- le metodiche impiegate per le determinazioni, le generalità e la qualifica del personale addetto al prelievo nonché
- ogni altra informazione atta a collegare il campione prelevato al rifiuto che rappresenta.

eco camere

36

Analisi: obblighi e scadenze



Campionamento

La corretta esecuzione del campionamento è fondamentale per garantire la rappresentatività del campione nonché per la corretta conduzione delle prove e degli accertamenti analitici.

E' necessario che al campionamento attenda personale qualificato alle dipendenze del laboratorio incaricato delle analisi o da esso designato e, comunque, terzo, rispetto al produttore del rifiuto o del recuperatore di esso.

I riferimenti normativi utilizzati ai fini del campionamento sono:

la norma UNI 10802:2013 [campionamento manuale, preparazione del campione ed analisi degli eluati]

la norma UNI CEN/15310 [guida alla selezione e applicazione dei criteri per il campionamento in diverse condizioni]

ecocamere

37

Analisi: obblighi e scadenze



La norma ISO/IEC 17025 è una norma **che esprime** i "Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura".

- L'ultima edizione datata 2017 è **basata** sulla norma ISO 9001:2015.
- La versione superata del 2015 aveva un'impostazione generale che poneva una certa enfasi sulla **competenza del personale e sull'affidabilità del dato analitico**.
- La nuova versione pone maggiore attenzione a quella che è **l'analisi del rischio**.



La norma ISO/IEC 17025 è **strutturata** nelle seguenti sezioni:

- Introduzione
- Scopo
- Riferimenti normativi
- Termini e definizioni
- Requisiti gestionali
- Requisiti tecnici

ecocamere

38

Analisi: obblighi e scadenze



Soddisfare i requisiti ISO/IEC 17025 -> significa soddisfare automaticamente i requisiti ISO 9001.

viceversa

La conformità ai requisiti ISO 9001 -> dimostra unicamente la conformità del sistema qualità, non la competenza e l'affidabilità nello svolgere le prove o le tarature.

Pertanto:

- ❖ Un laboratorio accreditato ISO 17025 è automaticamente conforme alla normativa ISO 9001,
- ❖ Un laboratorio certificato ISO 9001 non è automaticamente conforme alla norma ISO 17025.

FONTE: riunione dei laboratori accreditati Accredia del 2010

ecocamere

39

Analisi: obblighi e scadenze



Campionamenti ed analisi sono previsti dall'art. 8 del D.M. 05.02.1998.

L'articolo specifica anche le modalità esecutive delle stesse.

La periodicità delle verifiche analitiche sono indicate sempre allo stesso art. 8, si prevede infatti che queste *“devono essere effettuate ad ogni inizio d'attività e, successivamente, ogni 2 anni e, comunque, ogni volta che intervengano delle modifiche sostanziali nel processo di recupero dei rifiuti”*.



D.M. 05.02.1998 - decreto che stabilisce le modalità per il recupero agevolato dei rifiuti non pericolosi

La stessa indicazioni la troviamo anche sul:

- art. 7, D.M. 161/2002 - decreto che stabilisce le modalità per il recupero agevolato dei rifiuti pericolosi
- art. 11, D.lgs. 36/2003 - relativo alle discariche dei rifiuti

ecocamere

40



Caratterizzazione e Classificazione

Il produttore del rifiuto ha l'obbligo e l'onere della caratterizzazione e classificazione (attribuzione del CER) del rifiuto, in base alle normative vigenti, ciò è attualmente riportato nel:

- D.lgs. 152/2006, parte IV, relativa alla classificazione dei rifiuti pericolosi
- D.lgs. 36/2003 relativo alle discariche dei rifiuti
- DM 3 agosto 2005 relativo ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica
- DM 5 febbraio 1998 relativo al recupero dei rifiuti non pericolosi con procedure semplificate)
- D.M. 161/2002 e DM 269/2005 (relativi al recupero dei rifiuti pericolosi con procedure semplificate)



Nello specifico caso dei rifiuti recuperabili in procedura semplificata tale regola appare ancora di più logica: **il produttore del rifiuto**, infatti, deve conoscere sin dall'origine se il proprio rifiuto rientra tra le fattispecie di rifiuti presenti nel Dm 5 febbraio 1998 e successive modifiche e integrazioni e se le caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto rispettino le prescrizioni del Dm.

ecocamere

41



Al fine di ottenere una **caratterizzazione del rifiuto** è necessario predisporre una sorta di carta di identità del rifiuto in cui:

- si descrivere il processo di origine,
- le materie prime utilizzate,
- le sostanze con cui può essere entrato in contatto e
- le relative schede di sicurezza.

Importante anche la verifica di idoneità verso l'impianto di destino finale.

A tal fine spesso risulta necessario un supporto analitico.

Non esistono analisi generiche o standard o comunque predefinite al fine di ottenere con facilità classificazione e caratterizzazione.

ecocamere

42



Obblighi e Oneri

Fermo restando l'obbligo e l'onere **del produttore**,

il gestore dell'impianto (recupero o smaltimento) è conveniente che esegua, a sua convalida, a campione qualche analisi al fine di essere sicuro che gli venga conferito un rifiuto avente le caratteristiche riportate nel certificato analitico che dovrà accompagnare il rifiuto e che questo sia conforme ai rifiuti che può trattare in base all'autorizzazione dell'impianto stesso, fatto di cui risponde in termini di responsabilità seppure in solido con il produttore.

ecocamere

43



Accordo Europeo trasporto internazionale su strada -> ADR

È un **accordo europeo** relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose, al quale hanno aderito molti paesi extra CE.

▶ Esistono **altri accordi** per il trasporto delle merci:

IMDG -> via mare

IATA -> via aerea

ADN -> vie navigabili interne

RID -> via ferrovia

▶ **Campo di applicazione:**

➢ trasporto su strada di merci pericolose,

➢ si applica ai rifiuti (in quanto merci) **se e solo se** pericolosi ai fini ADR.

ecocamere

44



Accordo Europeo trasporto internazionale su strada -> ADR



Sequenza delle operazioni: **Classificare**, **Imballare**, **Etichettare**, Documenti di trasporto, Consegna



CLASSIFICAZIONE AI FINI DEL TRASPORTO:

CLASSE DI PERICOLO → pericolo primario

Numero ONU → numero di identificazione della materia (rifiuto) costituito da 4 cifre estratto dal regolamento ONU

GRUPPO DI IMBALLAGGIO → livello di pericolosità, sono individuati 3 gruppi di imballaggio (PG):

- PGI _ merci ad elevato livello di pericolosità
- PGII _ merci a elevato livello di pericolosità intermedio
- PGIII _ merci a basso livello di pericolosità



ETICHETTARE: rappresentazione della pericolosità in forma grafica, ad una stessa merce (steso codice ONU) possono essere associate più etichette (prodotto tossico e comburente)

ecocamere

45



CONFRONTO fra i criteri di classificazione



classi di pericolo ADR



ACCORDO ADR 2019

caratteristiche di pericolo HP



REGOLAMENTO 1357/2014

- ✓ I criteri che portano alla definizioni delle caratteristiche di pericolo sono diversi.
- ✓ E' possibile trovare analogie.
- ✓ E' possibile avere rifiuti pericolosi (quindi con HP), ma non sottoposti al trasporto in ADR
- ✓ Se sono in ADR avranno assolutamente assegnate le classi di pericolo HP.

ecocamere

46


COSTRUIAMO UN PERCORSO



Nel processo produttivo abbiamo
PRODOTTO UN RIFIUTO

ecocamere

47



48

COSTRUIAMO UN PERCORSO

Ricerca della composizione chimica →

- ✓ schede di sicurezza, ovviamente se il rifiuto non ha subito un processo che ne ha cambiato la natura/struttura,
- ✓ conoscenza del ciclo produttivo che può determinare delle specificità sul rifiuto,
- ✓ campionamento,
- ✓ analisi chimica,
- ✓

Attribuzione delle caratteristiche chimiche (HP....) →

- ✓ Si fa riferimento al regolamento CLP,
- ✓ Diverse sono le modalità di scelta, utilizzando:
 - allegato VI del regolamento stesso,
 - banche dati affidabili,
 - dalle schede di sicurezza, dalle etichette dei prodotti

Vero è che ci sono alcuni rifiuti per i quali non è necessario predisporre analisi (anche se pericolosi), per esempio:

pc, pile, farmaci, lampade, raee

A supporto possono essere utilizzate **schede di sicurezza, schede tecniche, ...**

ecocamere

49



Tracciabilità:

Formulario trasporto rifiuti

Registro di carico e scarico

ecocamere

50



Formulari di trasporto rifiuti

Che cosa sono -> Documenti da utilizzarsi durante la fase di trasporto dei rifiuti, sui quali sono indicati i soggetti coinvolti, quantità, tempistica.

- ▶ I formulari di identificazione rifiuti sono **numerati e vidimati** da: uffici dell'Agenzia delle entrate, CCIAA di competenza territoriale, uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti.
- ▶ I formulari sono **annotati** sul registro Iva acquisti.
- ▶ **La vidimazione** dei formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.



Art. 193, D.lgs. 152/06

eCcamere

51



Il modello da utilizzare è quello definito nel **DM 1 aprile 1998 n. 145**, il quale all'art. 2 comma 1 **stabilisce** che per i formulari vale quanto segue:

- devono essere emessi da **apposito bollettario a ricalco** conforme alla norma;
- qualora siano utilizzati strumenti informatici, devono essere **stampati su carta a modulo continuo a ricalco**;
- **sono predisposti da tipografie autorizzate dal Ministero** delle finanze ai sensi dell'art. 11 DM Finanze 29/11/1978, attuazione del DPR n 627/78;
- **riportano indicazione degli estremi dell'autorizzazione** su ciascun modulo;
- **la vendita da parte del rivenditore deve avvenire nel rispetto di quanto previsto all'art. 10 del DM Finanze 29/11/1978**;
- sono numerati progressivamente con l'adozione di **prefissi alfabetici di serie** (numeri di serie e progressivi prestampati).



Art. 193, D.lgs. 152/06

eCcamere

52



- ▶ Il **DM 1 aprile 1998 n 145**, all'art. 4 comma 2 precisa che il **frontespizio** del formulario prima dell'utilizzo deve essere compilato nelle parti relative ai dati dell'impresa, mentre i dati relativi all'ubicazione dell'unità locale possono essere compilati anche dopo la vidimazione, ma comunque prima dell'emissione (utilizzo) del primo formulario.
- ▶ Il formulario è **compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmato** dal trasportatore al momento del trasporto del rifiuto.
- ▶ Il formulario è **redatto in quattro copie** (carta chimica): una copia del formulario rimane presso il produttore o detentore; le altre tre, controfirmate e datate in arrivo al destinatario, restano: una copia al destinatario e due al trasportatore, che provvede a trasmetterne una (la quarta copia) al produttore o detentore dei rifiuti, a trasporto concluso. In questo modo il destinatario dà atto di aver ricevuto i rifiuti.
- ▶ Le copie del formulario devono essere **conservate** per 5 anni.



Art. 193, D.lgs. 152/06

ecocamere

53



- ▶ I formulari sono **integrati con i Registri di carico e scarico**, in particolare:
il produttore riporta sulla sua copia di formulario (la prima) il numero della registrazione del suo Registro, le altre tre copie viaggiano senza numero; il destinatario, dopo aver accettato il rifiuto, riporta sulla sua copia (la seconda) il numero di registrazione del suo Registro; il trasportatore, resta con due copie, riporta sulla sua copia (la terza) il numero di registrazione del suo Registro di carico e scarico; la quarta copia ritorna, attraverso il trasportatore, al produttore senza nessun numero (a questo punto il produttore o detentore ha evidenza del termine del trasporto del suo rifiuto e della presa in carico da parte del gestore).
Tale copia deve **rientrare al produttore** entro 3 mesi dal conferimento del rifiuto all'impianto, alla scadenza di tale termine il produttore comunica alla Provincia la mancata ricezione (art. 188 c. 3 D.lgs. 152/2006). Per le spedizioni transfrontaliere il termine diventa 6 mesi e la comunicazione va inviata alla Regione.
- ▶ **COPIA CONFORME spesso viene utilizzata in alternativa alla 4 copia del FIR, ma non ha valore di legge.**
- ▶ **La copia conforme** del formulario (consuetudine fra gli addetti ai lavori) non risponde a nessuna indicazione nella norma.



Art. 193, D.lgs. 152/06

ecocamere

54



- ▶ La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto, nella Parte IV del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **l'art. 194-bis** (Semplificazioni del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti per il Sistri),
- ▶ al **comma 3** dispone che è consentita la trasmissione della quarta copia del formulario prevista dal comma 2 dell'art. 193, **anche mediante posta elettronica certificata (PEC).**

Non vanno dimenticati, e richiamati nella nota (slide precedente) i riferimenti agli articoli della normativa Agenda Digitale applicabili alla formazione e trasmissione del documento in formato digitale in sostituzione dell'originale cartaceo, oltre alla conservazione e archiviazione.

Dubbi: Rimangono aperti i dubbi sulla conformità del documento archiviato e sulla tranquillità di delegare ad un altro soggetto l'archiviazione degli originali cartacei che potrebbe non avere (o non aver compreso a fondo) le competenze ed organizzazione dovuta a questa responsabilità



Art. 194-bis, D.lgs. 152/06

ecocamere

55

FORMULARIO

m_ante.RIN.REGISTRO
UFFICIALE . USCITA . Prot. 0012641
.30-07-2018

*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI
E L'INQUINAMENTO

DIVISIONE III - "RIFIUTAZIONE, TRACCIABILITÀ
E VIGILANZA SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI"

Dott. Giampaolo Menegazzo
Direttore Generale
CONFINDUSTRIA Venezia
Via delle Industrie 19
30175 Venezia Marghera
confindustria.veneziarovigo@pec.it

OGGETTO: QUESITO SU TRASMISSIONE A MEZZO PEC DELLA IV COPIA DEL FORMULARIO DI TRASPORTO RIFIUTI (RIF. PROT. 9336/RIN DEL 7.6.2018)

Con riferimento al quesito inerente l'applicazione dell'articolo 1, comma 1135 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si rappresenta quanto segue.

La norma citata, introducendo nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 l'articolo 194-bis, riconosce espressamente la possibilità di procedere alla trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto dei rifiuti, anche mediante posta elettronica certificata.

Al riguardo, si ritiene che gli obblighi di conservazione e trasmissione previsti dall'articolo 193 del decreto legislativo n.152 cit. possano essere assolti, in alternativa alla ordinaria trasmissione della copia cartacea, con diverse modalità.

La prima prevede che la scansione della IV copia del formulario, debitamente firmata da produttore, trasportatore e gestore, possa essere trasmessa con PEC dal trasportatore, senza firma digitale, sostituendo, così, la trasmissione della copia cartacea a ricalco. La trasmissione via PEC è consentita a condizione che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale, ovvero provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore. D'altra parte, il produttore assolve correttamente agli obblighi di conservazione previsti dalla legge mediante la stampa del file trasmessogli a mezzo PEC, ovvero dell'originale ricevuto in forma cartacea.

In alternativa, la seconda soluzione attuabile dalle imprese in possesso di firma digitale e di un sistema di archiviazione in linea con i requisiti previsti dal CAD, prevede che la scansione della IV copia del formulario, debitamente firmata da produttore, trasportatore e gestore, possa essere firmata digitalmente dal trasportatore e trasmessa via PEC al produttore, sostituendo in tutto e per tutto, ad ogni effetto, la trasmissione materiale di detta quarta copia. La conservazione del documento in formato digitale presuppone il rispetto delle regole previste dal CAD.

Il Dirigente
Dott.ssa Ilde Gaudieffo

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma Tel. 06-57228621 - Fax 06-57228612 e-mail: RIN-3@minambiente.it
e-mail PEC: dg@pec3.minambiente.it

ecoca

56



- ▶ **Il trasportatore non è responsabile** per quanto indicato nel formulario dal produttore o detentore dei rifiuti (eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, quantità ecc.).
- ▶ **La responsabilità del trasportatore resta per quanto riguarda invece le eventuali difformità riscontrabili con la diligenza** richiesta in merito alla natura dell'incarico.



DOCUMENTI SOSTITUTIVI

I formulari per quanto riguarda:

- ✓ i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere: possono essere sostituiti dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all'art. 194 D.lgs. 152/06, anche sulla tratta percorsa sul territorio nazionale;
- ✓ l'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura art. 13 del D.lgs. 99/92: riportano le specifiche informazioni di cui all'allegato III A del D.lgs. 99/92, sullo spazio "annotazioni" del formulario.



Art. 193, D.lgs. 152/06

ecocamere

57



FORMULARIO PER IL TRASPORTO

Modelli 1/2

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO Serie e Numero: Del/../.
(DL n. 22 del 05/02/97 art. 15) Numero registro:



(1) Produttore/Detentore:
 Unità locale
 C. fisc.: N. Aut/Albo: del/../.....

(2) Destinatario:
 Unità locale
 C. fisc.: N. Aut/Albo: del/../.....

(3) Trasportatore del rifiuto:
 Unità locale
 C. fisc.: N. Aut/Albo: del/../.....

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento (..) di

Annotazioni

(4) Caratteristiche del rifiuto:
 Descrizione
 Codice Europeo:/.....
 Stato fisico: (1) (2) (3) (4)
 Caratteristiche di pericolo:
 N. Colli/contentitori:

ecocamere

58



FORMULARIO PER IL TRASPORTO

Modelli 2/2



(5) Rifiuto destinato a:
(recupero/smaltimento)
Caratteristiche chimico-fisiche

(6) Quantità: (-) Kg. o litri (P. Lordo: Tara:)
(-) Peso da verificarsi a destino.

(7) Percorso (se diverso dal più breve):

(8) Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID: (SI) (NO)

9) Firme:
FIRMA DEL PRODUTTORE/DETTENTORE *.....*
FIRMA DEL TRASPORTATORE:
.....

(10) Cognome e Nome conducente

Targa automezzo:

Targa rimorchio:

Data/ora inizio trasporto: del/...../.....

(11) - Riservato al destinatario
Si dichiara che il carico è stato:
(-) accettato per intero
(-) accettato per seguente quantità (Kg o litri):
(-) respinto per le seguenti motivazioni:

Data/...../..... FIRMA DEL DESTINATARIO
.....

ecocamere

59

Attività particolari



RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI NON PERICOLOSI DI METALLI FERROSI E NON



- **Prevede un nuovo modello di formulario**
ALLEGATO A, così come indicato all'art. 3, comma 1 del Decreto 1/02/2018.
- **Modalità di compilazione del nuovo modello di formulario**
sono indicate nell'ALLEGATO B di cui all'art. 3, comma 2 del Decreto 1/02/2018.
- **Ambito di applicazione**
si applica nell'ambito della raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non, iscritti all'Albo ai sensi dell'art. 210 comma 5 secondo le modalità semplificate di cui all'art. 1 comma 124 della legge 124 del 4/08/2017.
- **Semplificazioni della tenuta del registro di carico e scarico**
registro tenuto mediante conservazione, in ordine cronologico, per 5 anni dei formulari per tutti gli Enti ed Imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di metalli ferrosi e non.
- **Raccolta e trasporto occasionali per Associazioni di volontariato ed Enti religiosi (art. 5 DM 1/02/18)**
le quali raccolgono e trasportano rifiuti di provenienza urbana in modo occasionale, operano d'intesa con i Comuni... Per raccolta e trasporto occasionale si intende l'attività svolta per non più di 4 giorni annui (anche non consecutivi), per quantità non superiori a 100 t/anno.



Decreto 1 febbraio 2018

ecocamere

60



RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI NON PERICOLOSI DI METALLI FERROSI E NON

Il **nuovo modello di formulario** (allegato A) si applica nel caso di raccolta, presso più produttori/detentori svolta con lo stesso veicolo, di metalli ferrosi e non ferrosi (rifiuti non pericolosi).

L'attività di raccolta deve, in ogni caso, concludersi nell'ambito della giornata in cui ha avuto inizio.

Nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste.

Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore 'il percorso realmente effettuato'.



Decreto 1 febbraio 2018

ecocamere

61



RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI NON PERICOLOSI DI METALLI FERROSI E NON

Modalità di compilazione:

Il trasportatore emette quattro copie del formulario.

Il trasportatore provvede a far compilare, datare e firmare a ciascun produttore/detentore le copie del formulario, rispettando l'ordine cronologico di prelievo del rifiuto presso il produttore.

Una copia rimane presso l'ultimo produttore/detentore e le altre tre copie sono **trattenute** dal trasportatore.

Le stesse sono:

- controfirmate e datate in arrivo dal destinatario;
- una copia è conservata dal trasportatore e una dal destinatario.

Il destinatario provvede a restituire la quarta copia in originale all'ultimo produttore e a trasmettere, anche tramite pec, una fotocopia del formulario agli altri produttori/detentori intervenuti.

Ogni soggetto intervenuto **conserva** la copia del formulario per cinque anni.



Decreto 1 febbraio 2018

ecocamere

62



RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI NON PERICOLOSI DI METALLI FERROSI E NON

Per quanto non specificato si precisa quanto segue:

- il **destinatario** annota nel registro di carico e scarico il peso totale da lui accettato come da propria indicazione sottoscritta nel singolo formulario e vi annota/allega l'elenco dei singoli conferitori con i relativi pesi/volumi;
- il **trasportatore provvede alla compilazione di un FIR aggiuntivo nel caso di raccolta effettuata per un numero di produttori maggiore di 10;**
- le informazioni relative alle **caratteristiche di pericolo** di cui al campo '4' [del FIR] nonché quelle relative al campo '8' [del FIR] sono inserite esclusivamente nel caso di rifiuti sottoposti a normativa ADR.



Allegato B, Decreto 1 febbraio 2018

ecocamere

63

MODELLO 1/2

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI NEL CASO DI RACCOLTA PRESSO PIU' PRODUTTORI DETENTORI SVOLTA CON LO STESSO VEICOLO

Serie e Numero: Del .../.../...
Numero registro:



(1) Produttori/Detentori

1. Produttore/Detentore C. Fisc.:

Data .../.../..... Ora Indirizzo.....

Firma

2. Produttore/Detentore C. Fisc.:

Data .../.../..... Ora Indirizzo.....

Firma

3. Produttore/Detentore C. Fisc.:

Data .../.../..... Ora Indirizzo.....

Firma

10. Produttore/Detentore C. Fisc.:

Data .../.../..... Ora Indirizzo.....

Firma

(2) Destinatario: C. Fisc.:

Luogo di destinazione: N. Aut del .../.../.....

(3) Trasportatore: C. Fisc.:

N. Aut/Albo: del .../.../.....

Annotazioni:
.....
.....

(4) Caratteristiche del rifiuto

Descrizione:

Codice Europeo: Stato fisico: (1) (2) (3) (4)

Caratteristiche di pericolo:

N. Colli/contenitori:



Decreto 1 febbraio 2018

ecocamere

64

MODELLO 2/2



(5) Rifiuto destinato a: (recupero/smaltimento)
Caratteristiche chimico-fisiche:

(6) Quantità:

1. Produttore/detentore	Kg/litri	P. lordo	Tara
2. Produttore/detentore	Kg/litri	P. lordo	Tara
3. Produttore/detentore	Kg/litri	P. lordo	Tara
4. Produttore/detentore	Kg/litri	P. lordo	Tara
5. Produttore/detentore	Kg/litri	P. lordo	Tara
.....						
10. Produttore/detentore	Kg/litri	P. lordo	Tara

(7) Percorso (se diverso dal più breve):.....

(8) Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID: [SI] [NO]

(9) Firma:
FIRMA DEL TRASPORTATORE:

(10) Cognome e Nome conducente

Targa automezzo: Targa rimorchio:

Data e ora inizio trasporto: .../.../.....

(11) - Riservato al destinatario
Si dichiara che il carico è stato:
(-) accettato per intero
(-) accettato per seguente quantità (Kg/litri):

(-) respinto per le seguenti motivazioni:
.....
.....

Data .../.../.....
FIRMA DEL DESTINATARIO:



Decreto 1 febbraio 2018

ecocamere

65



Registro di carico e scarico

Che cosa è -> il documento su cui devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti e conferiti.



Art. 190, D.lgs. 152/06

ecocamere

66

REGISTRO DI CARICO E SCARICO



► Chi è obbligato ->

1) i produttori:

- di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni artigianali ed industriali,
- di rifiuti speciali pericolosi (*),
- di rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento, di fanghi prodotti dalla potabilizzazione delle acque....,

2) chi effettua attività di raccolta e trasporto a titolo professionale(***)

3) chi effettua attività di recupero e smaltimento,

4) chi effettua attività di intermediazione..

(***) In materia di semplificazione

relativamente alla tenuta del registro di carico e scarico per soggetti che *esercitano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del D.lgs. 152/2006* così come indicato nel Decreto direttoriale MinAmbiente 1 febbraio 2018 (Raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi - Modalità semplificate – Art. 1, comma 123, legge 124/2017)

All'art. 4 del decreto sopra citato si evince che:

I soggetti individuati all'art. 2 possono adempiere all'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico mediante la conservazione in ordine cronologico per 5 anni dei formulari di identificazione rifiuti.



Art. 190, D.lgs. 152/06

ecocamere

67

REGISTRO DI CARICO E SCARICO



► Chi è escluso ->

1) i produttori:

- di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da: attività di demolizione, costruzione, scavo, attività commerciale, attività di servizio, attività sanitarie, attività agricole ed agro-industriale (art. 2135 C.c.).
- (*) le imprese agricole di cui all'art.2135 del C.c. che producono rifiuti pericolosi,
- (*) i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi,
- (**) i liberi professionisti poiché non sono inquadrati come ente o impresa (sempre per i soli rifiuti pericolosi) come prevede l'art.11 della L.29/2006 [la stessa legge prevede anche l'esonero dal MUD]

2) i soggetti **abilitati** allo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti in **forma ambulante**, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio (art.266 c.5 D.lgs.152/06).

(*) Norme contenute nel Ddl "GREEN ECONOMY" del 22/12/2015, in vigore dal 2 febbraio 2016, poi "modificata dal DL n 201 del 6/12/2011 art. 40 c. 8"

(**) Legge 29/2006



Art. 190, D.lgs. 152/06

ecocamere

68

REGISTRO DI CARICO E SCARICO



▶ La compilazione ->

tutti i dati relativi all'origine, quantità, caratteristiche, destinazione, data di carico/scarico.

▶ Tali annotazioni devono essere effettuate:

entro 10 gg lavorativi:

- dalla produzione e dallo scarico per il produttore,
- dalla raccolta /trasporto per il trasportatore,
- dalla transazione per l'intermediario/commerciante

entro 2 gg lavorativi per chi effettua operazioni di recupero/smaltimento.

Eccezione per quanto riguarda i rifiuti sanitari a rischio infettivo (DPR 254/2003)
-> per questi rifiuti le registrazioni devono essere effettuate entro 5 giorni.

▶ La gestione ->

i registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri Iva. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata.

▶ Compilazione affidata a terzi ->

i soggetti la cui produzione annua non eccede le **10 t di rifiuti non pericolosi** e le **2 t di pericolosi** possono **adempiere all'obbligo di tenuta dei registri carico/scarico** anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.



Art. 190, D.lgs. 152/06

ecocamere

69

REGISTRO DI CARICO E SCARICO



▶ Ubicazione ->

tenuto presso l'impianto di produzione / la sede del trasportatore, intermediario / la sede dell'impianto gestore.

▶ Conservazione ->

conservato ed integrato con i formulari, per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione;

unica eccezione per la discarica, i cui registri vengono conservati a tempo indeterminato: prima dalla stessa discarica poi dall'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

▶ Il Modello ->

da utilizzare è quello previsto al **DM 1 aprile 1998 n. 148**, dettagliato nell'allegato C-1 sezione III, nel quale sono indicate le modalità di inserimento dei dati, oltre alla Circolare del Ministero del 4 agosto 1998. In particolare:

1. **Modello A per produttori e gestori**
2. **Modello B per intermediari**

▶ Il registro si acquista in cartoleria ->

in questo caso la tipografia che lo ha realizzato ha rispecchiato il tracciato indicato nel DM 1 aprile 1998 n. 148 e si parla di registro cartaceo; il dichiarante compila il registro in tutte le sue parti con le tempistiche e le modalità indicate nella norma.



Art. 190, D.lgs. 152/06

ecocamere

70

REGISTRO DI CARICO E SCARICO



- ▶ Il **registro può essere anche informatico** -> cioè verrà compilato e gestito attraverso una procedura informatica; **anche in questo caso il dichiarante rispetterà tempistiche e modalità operative**, ma il registro stesso sarà composto da un numero di fogli bianchi (formato A4) che il dichiarante provvederà a numerare ed intestare con il nome dell'impresa o ente attraverso la procedura informatica. In questo caso il numero dei fogli che andranno a comporre il registro verrà deciso dal dichiarante.

Dal DM 145/1998 all'art. 1 comma 3.-> I registri di carico e scarico tenuti mediante strumenti informatici La stampa di tali registri deve essere effettuata con la cadenza prevista per le diverse categorie di operatori dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, e comunque in sede di verifica da parte degli organi di controllo.

- ▶ **Disponibilità** ->
Le informazioni contenute nel registro devono essere rese disponibili all'autorità di controllo, in qualunque momento questa ne faccia richiesta.



Art. 190, D.lgs. 152/06

ecocamere

71

REGISTRO DI CARICO E SCARICO



- ▶ **Vidimazione** ->
Il registro in entrambi i casi (cartaceo o informatico) dovrà essere **vidimato prima** del suo utilizzo, cioè prima di riportare sullo stesso una operazione di carico e scarico del rifiuto.

Vidimati dalla CCIAA di competenza.

Si utilizzano fogli numerati (formato A4).

- ▶ **Il Costo** ->
per la vidimazione è pari ad E.25.

- ▶ **Composizione** ->
Il registro, in entrambi i casi (cartaceo o informatico), è **composto** da un frontespizio nel quale sono riportati i dati dell'impresa: ragione sociale, codice fiscale, indirizzo della sede, indirizzo dell'unità locale dell'impresa (ubicazione dell'esercizio); attività dell'impresa: produttore...; data e numero della prima e dell'ultima registrazione effettuata sul registro.



Art. 190, D.lgs. 152/06

ecocamere

72



REGISTRO DI CARICO E SCARICO
Attività di produzione e gestione – FRONTESPIZIO



Rifiuti - A - 1
REGISTRO DI CARICO E SCARICO

ALLEGATO A

1. **DITTA:** ROSSI & C
Residenza o domicilio: VIA DELLE INDUSTRIE, 7 - BOLOGNA
Codice Fiscale: 01234567897
Ubicazione dell'esercizio: VIA DELLE INDUSTRIE, 7 - BOLOGNA

2. **ATTIVITA' SVOLTA**

PRODUZIONE	[X]	codice:
RECUPERO	[]	codice:
SMALTIMENTO	[]	codice:
TRASPORTO	[]	
INTERMEDIAZIONE E COMMERCIO CON DETENZIONE	[]	

3. **TIPO DI ATTIVITA':**

4. **REGISTRAZIONE:** N. Del e N. Del

5. **CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO:**

A) STATO FISICO

1 - Solido pulverulento	[]
2 - Solido non pulverulento	[]
3 - Fangoso palabile	[]
4 - Liquido	[]

B) **EVENTUALI CLASSI DI PERICOLO**

H01 esplosivo	[]
H02 comburente	[]
H03A facilmente infiammabili (incluso estremamente infiammabile)	[]
H03B infiammabile	[]
H04 irritante	[]
H05 nocivo	[]
H06 tossico (incluso molto tossico)	[]
H07 cancerogeno	[]
H08 corrosivo	[]
H09 infetto	[]
H10 teratogeno	[]
H11 mutageno	[]
H12 a contatto con l'acqua libera gas tossici o molto tossici	[]
H13 sorgente di sostanze pericolose	[]
H14 ecotossico	[]

ecocamere

73



REGISTRO DI CARICO E SCARICO
Attività di produzione e gestione – MODELLO (All. A)



Scarico <input type="checkbox"/>	Caratteristiche del rifiuto	Quantità	Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto	Annotazioni
del	b) Descrizione	Litri	Sede	
n	c) Stato fisico	Metri cubi	
Formulario	d) Classi di pericolosità		C.F.	
n	e) Rifiuto destinato a:		
del	() smaltimento cod.		
Rif. operazioni di carico	
n	() recupero cod.		
	

ecocamere

74



REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Intermediari e commercianti non detentori (All. B)



Data movimento Movimento del	Codice EER del rifiuto a) EER b) Descrizione c) Stato fisico..... d) Classi pericolosità..... e) Rifiuto destinato a () smaltimento cod. () recupero cod.	Produttore/Detentore Denominazione/ ragione sociale C.F.:..... Indirizzo.....	Destinatario Denominazione ragione sociale C.F.:..... Indirizzo.....
Formulario n. del	Quantità Kg Litri	Trasportatore Denominazione/ ragione sociale C.F.:..... Indirizzo.....	Eventuali annotazioni
Annotazioni			

ecocamere

75



Tracciabilità: Modalità digitali



1.

Dal 1° gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-ter del D.lgs. 152/2006 e, conseguentemente, non sono dovuti i contributi di cui all'art. 14-bis del DL 78/2009.

3-ter.

Dal 1° gennaio 2019 e fino al termine di piena operatività del **Registro elettronico nazionale** come individuato con il decreto di cui al comma 3-bis, la tracciabilità dei rifiuti è garantita effettuando gli adempimenti di cui agli artt. 188, 189, 190 e 193 del D.lgs. 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.lgs. 205/2010, anche mediante le modalità di cui all'art. 194-bis D.lgs. 152/2006; si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 258 del D.lgs. 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.lgs. 205/2010.



L 12 del 11/02/2019

ecocamere

76



Tracciabilità: Modalità digitali



3.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è **istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti**, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui sono tenuti ad iscriversi, entro il termine individuato con il decreto di cui al c. 3-bis:

- ✓ gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti,
- ✓ i produttori di rifiuti pericolosi e
- ✓ gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale,
- ✓ di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi,
- ✓ i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché,
- ✓ i soggetti di cui all'art. 189, comma 3, D.lgs.152/2006 per i rifiuti non pericolosi.

TRASPORTO A TITOLO PROFESSIONALE: Il trasporto professionale non risulta espressamente definito nel testo del Dlgs 152/2006, ma importanti sono stati:

- la sentenza del 9 giugno 2005 (causa C 270/03) e
- il parere prot.1218/ALBO/PRES del 13 ottobre 2011.



L 12 del 11/02/2019

ecocamere

77



Tracciabilità: Modalità digitali



3-bis.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché per gli aspetti di competenza il Ministro della difesa, definisce le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonché gli adempimenti cui i medesimi sono tenuti, secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori.

3-quater.

L'iscrizione al Registro elettronico nazionale comporta il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema.

Con il medesimo decreto di cui al comma 3-bis, da aggiornare ogni tre anni, sono determinati gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo nonché le modalità di versamento.



DI 135 2018 - L 12 del 11/02/2019

ecocamere

78



SANZIONI



Norme speciali

1. Restano ferme le sanzioni previste da norme speciali vigenti in materia.



Art. 254, D.lgs. 152/06

Abbandono di rifiuti

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, **abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee** è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.



Art. 256, D.lgs. 152/06

ecocamere

79



SANZIONI



Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una **attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui è punito.....**
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano **ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192,...**
3. **realizza o gestisce una discarica non autorizzata...**
4. **inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni**
5. effettua **attività non consentite di miscelazione di rifiuti**



Art. 256, D.lgs. 152/06

ecocamere

80



SANZIONI



Violazione degli *obblighi di comunicazione* (modello unico di dichiarazione - MUD), **tenuta errata od incompleta dei registri obbligatori e formulari.**

Trasporto di rifiuti senza formulario.

Tale ultima pena si applica anche a chi, nella **predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.**



Art. 258, D.lgs. 152/06

Traffico illecito di rifiuti

1. Chiunque effettua una **spedizione di rifiuti costituente traffico illecito** ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (Cee) 1° febbraio 1993, n. 259 (oggi **Reg. CE n. 1013 del 14 giugno 2006**), o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso ..



Art. 259, D.lgs. 152/06

ecocamere

81



SANZIONI



A seguito del DI 135 del 14/12/2018 art. 6,

in attesa della piena operatività del Registro Elettronico Nazionale,

la tracciabilità dei rifiuti è garantita effettuando gli adempimenti di cui agli art. 188, 189, 190 e 193 del D.lgs. 152/06 nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.lgs. 205/10, anche mediante le modalità di cui all'art. 194-bis del D.lgs. 152/2006.

In questo contesto l'art. 260 del D.lgs. 152/06 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) è stato abrogato e i richiami contenuti nell'articolo devono intendersi riferiti all'art. 452-quaterdecies del Codice penale.

ecocamere

82



Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti



Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da 1 a 6 anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da 3 a 8 anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli [28](#), [30](#), [32 bis](#) e [32 ter](#), con la limitazione di cui all'articolo [33](#).

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo [444](#) del codice di procedura penale, **ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.**

È sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.^(*)

(*) L'articolo è stato inserito dall'art. 3 del D.lgs. 01/03/2018, n. 21 concernente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'art. 1, c. 85, lett. q), della L 23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 06/04/2018.



Articolo 452 quaterdecies Codice penale

ecocamere

83



1. **L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere** al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.



Articolo 444 Codice di procedura penale

ecocamere

84



D.lgs. 231/2001 - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'art. 11 legge 300/2000



Introduce la **responsabilità degli enti** per illeciti amministrativi dipendenti da reati così da coinvolgere nella punizione il patrimonio degli enti stessi, con conseguenze di natura pecuniaria e commerciale.

Sulla base di un **nuovo principio** -> se accertati comportamenti illeciti all'interno di una società, **la condanna penale non riguarda più solo le persone fisiche che li commettono, ma anche l'impresa (soggetto giuridico separato/distinto) che risulta favorito dal comportamento** illecito del soggetto che ha commesso il fatto.

Soggetti che possono essere coinvolti:

- ✓ PERSONE GIURIDICHE PRIVATE (fondazioni, comitati, associazioni..)
- ✓ SOCIETA' CON PERSONALITA' GIURIDICA

Il **reato** commesso, consumato o tentato:

- deve rientrare nel 'catalogo dei reati presupposto' (elencati nel D.lgs. 231/01):, reati ambientali*** (di cui all'art. 25 undecies D.lgs. 231/2001),
- deve portare: interesse o vantaggio all'ente.

***rientrano:

inquinamento ambientale (art. 452 bis del c.p.)

disastro ambientale (art. 452 quater del c.p.)

traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies del c.p.)

traffico e abbandono di rifiuti (259 D.lgs. 152/06)

....

ecocamere

85



D.lgs. 231/2001 - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'art. 11 legge 300/2000



Nel caso in cui si verifichi quanto sopra si individuano **2 categorie di sanzioni**:

pecuniarie -> trovano sempre applicazione e si applicano per quote, è rimessa alla discrezionalità del giudice, sulla base delle condizioni patrimoniali ed economiche della società, della gravità del reato, sulla possibilità di effettuare azioni correttive e di ripristino...

interdittive -> interdizioni dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca di: autorizzazioni, licenze, concessioni, esclusioni da: agevolazioni, finanziamenti, sussidi, divieto di pubblicizzare la propria attività e i servizi.

L'art. 6 del decreto prevede:

la predisposizione di un **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO** e

la presenza di un **ORGANISMO DI VIGILANZA** al quale si demanda la verifica di quanto contenuto nel modello stesso

come forma di esonero dalla responsabilità.

IL MODELLO:

- contiene una serie di regole e valori etici (in nome della trasparenza) a cui il soggetto si sottopone;
- è facoltativo, per cui l'assenza del modello non è soggetto a sanzione;
- il comma 2 dello stesso articolo detta le caratteristiche necessarie per la predisposizione dello stesso.

ecocamere

86



D.lgs. 121 del 7 luglio 2011



Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.

Apporta modifiche a:

- Art. 1: Modifiche al codice penale
- Art. 2: Modifiche al D.lgs. 231/2001
- Art. 3: Modifiche al D.lgs. 152/2006
- Art. 4: Modifiche al D.lgs. 205/2010

ecocamere

87



D.lgs. 81/2008



1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- b) che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

2. Alla delega di cui al comma 1 **deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.**

3. La delega di funzioni **non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.** L'obbligo di cui al primo periodo **si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'art. 30, comma 4.** *(comma così modificato dall'art. 12 del D.lgs. n. 106/09)*

3-bis. **Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2.** La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. **Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.** *(comma aggiunto dall'art. 12 del D.lgs. n. 106/09)*



Art. 16 del D.Lgs. 81/2008

ecocamere

88

Ecocerved **EcoCamere**
 MUD Telematico **Registro AEE**
 Banca Dati Albo gestori ambientali
Registro F-gas Elenco Sottoprodotti
 CircolaRAEE **MUD Semplificato**
 Banca Dati F-gas **EcoDesk** Registro Pile
 MUD Comuni **Albo gestori ambientali**
ececamere

89